



Affissa all'Albo Pretorio
il 15 APR. 2016
n. 472

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN I^A CONVOCAZIONE
N.16 DEL 14 Marzo 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PERITO DEMANIALE ARCH. MARIO MARINIELLO, NOSTRO PROT. 0003929 DEL 08.03.2016. ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, ART. 8 LEGGE REGIONE LAZIO N. 1/86, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2005. DITTA PETICCA UMBERTO. NCT FG. 4 PART. 46.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 16:37 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge; si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO		X	9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA		X
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI		X	14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 13 Assenti n.4

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Viene giustificata l'assenza dei Consiglieri Comunali: Quadrini Vincenzo, Di Pucchio Antonella, Trombetta Giorgio, Scala Gianni.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Ilaria Pantano , Romano Pierluigi e Tomaselli Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vicesindaco, Angelo Caringi.

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

Dato atto che il consigliere Mauro Tomaselli consegna due note: (1) R.L. prot. 671611 del 04.12.2015, (2) del 25.02.2016 con allegata del 07.01.2016, per essere allegate al presente atto.

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

"1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

- a) agli occupatori, se già edificati;
- b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale", (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

- a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
- b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati; per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; e) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

7.bis Il prezzo di alienazione può essere ridotto fino al 45 per cento dal comune o dalla frazione di comune o dall'università agraria o dall'associazione agraria interessati, con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta Regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o l'abbiano acquistato al solo scopo di destinarla a prima casa, purché l'area dell'edificio destinata ad abitazione non superi i 450 metri cubi.



8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente".

Visto che il signor Peticca Umberto, nato ad Isola del Liri il 01/01/1940 e residente in Casalecchio di Reno (BO) in Via Leoncavallo n.12, C.F. PTCMRT40A01E3400, ha presentato domanda in data 13/08/2015, ns prot. n.13046 del 17/08/2015, intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Isola del Liri descritto in catasto al foglio 4, particella 46 di complessivi mq. 3.122 su cui insiste un fabbricato per civile abitazione costruito con autorizzazione a costruire rilasciata dal comune di Isola del Liri in data 07/06/2005 prot. 1255 e successiva variante in corso d'opera in data 24/02/2008 prot. 22732/2005/2445.

Accertato che l'alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati nei parchi pubblici, riserve o in altre zone soggette a vincoli di cui alla Legge Regionale n. 30 del 02/07/1974 e s.m.i.

Vista la perizia tecnica datata 08/03/2016, presentata al protocollo dell'ente in data 08/03/2016 prot. n. 0003929, recante la stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del comune di Isola del Liri redatta dal perito demaniale Arch. Mario Mariniello, allo scopo nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00451 del 24/12/2013, e con apposita convenzione comunale del 26/11/2012 e successiva proroga del 27/10/2014 verbale n. 23 prot. n. 16789, che ha determinato per terreno di cui al foglio 4 particella 46 di complessivi mq. 3.122 su cui insiste un fabbricato per civile abitazione costruito con autorizzazione a costruire rilasciata dal comune di Isola del Liri in data in data 07/06/2005 prot. 1255 e successiva variante in corso d'opera in data 24/02/2008 prot. 22732/2005/2445, il prezzo complessivo di alienazione in € 12.609,00, versato dal richiedente in data 07/03/2016 con bonifico bancario n. 0325085100356711480240036670IT a favore dei comune di Isola del Liri tramite Banca Euromobiliare;

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015 veniva approvata la relazione peritale contenente i Principi Generali e Metodologici di Valutazione, riferiti ai terreni edificati appartenenti al demanio civico, così come trasmessi in data 10/11/2015 prot. n. 0017704 dal perito demaniale incaricato.

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale e la determinazione del valore dovranno essere fatti propri con idoneo atto comunale.

Vista la necessaria opportunità di definire le problematiche legate ai terreni gravati da diritti civici sia negli interessi degli occupanti sia negli interessi della locale popolazione titolare del diritto civico collettivo.

Visto che la zona gravata da usi civici, così come delimitata da istruttoria demaniale del perito incaricato dalla Regione Lazio, Avv. Massimo Giangrande, ricade prevalentemente in una zona periferica, semi montuosa e gravata da sempre da problemi di emergenza abitativa e dalla necessità di una riqualificazione sociale ed urbanistica.

Visto che ricorrono i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. 1/86 e s.m.i. e che si può stabilire una riduzione fino all'ottanta per cento, a titolo conciliativo, del valore del terreno.

Ritenuto di dover approvare la riduzione dei 10% così come indicato nella perizia di stima in oggetto, ai sensi dell'art. 7 dei Principi generali e Metodologici di Valutazione approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015;

Ritenuto che da tale alienazione la collettività di Isola del Liri introiterebbe una somma in denaro da impiegare per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale.

Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Patrimonio, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Si da atto che escono dall'aula, alle ore 18:48, i consiglieri Angela Mancini e Tomaselli Mauro.

Con votazione legalmente resa che ha avuto il seguente esito:
Astenuti: 01 (Altobelli Enzo); Favorevoli: 10; Contrari: /////;

DELIBERA


1. Di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare la relazione di stima datata 10/02/2016, presentata al protocollo dell'ente in data 08/03/2016 ed acquisita al n. 0003929, recante la stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del comune di Isola del Liri redatta dal perito demaniale Arch. Mario Mariniello e la successiva determinazione del prezzo di alienazione in essa contenuta;
3. di approvare la riduzione del 10% così come specificato in premessa;
4. di alienare al signor PETICCA UMBERTO, nato a ISOLA DEL LIRI il 01/01/1940 e residente in Casalecchio di Reno (BO) in Via Leoncavallo n. 12, C.F. PTCMRT40A01E3400, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Isola del Liri, descritto in catasto al foglio 4, particella 46 di complessivi mq. 3.122 su cui insiste un uri fabbricato per civile abitazione costruito con autorizzazione a costruire rilasciata dal comune di Isola del Liri in data 07/06/2005 prot. 1255 e successiva variante in corso d'opera in data 24/02/2008 prot. 22732/2005/2445, alla cifra stabilita di € 12.609,00 (dodicimilaseicento-nove/00);
5. di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale o da un Notaio, entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente.
6. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente:
 1. I corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:
 - a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
 - d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
 2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.
 3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.

Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Angela Mancini e Mauro Tomaselli, sono le ore 18:49

Oggetto: Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0003929 del 08.03.2016. Alienazione terreno in uso civico edificato, art. 8 Legge Regionale Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Ditta Peticca Umberto. NCT fg.4 part. 46;

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Caringi. Prego. **ASSESSORE CARINGI:** grazie presidente. Questa è un'altra delibera per quanto riguarda l'approvazione della perizia di stima da parte del perito demaniale e conseguentemente l'alienazione di un terreno di uso civico edificato così come disposto dall'articolo 8 della legge regionale 1/86 e successive modifiche intervenute. Quindi andiamo avanti con le procedure così come sono state individuate. Per quanto riguarda i terreni agricoli vorrei mettere a conoscenza il consiglio che non ci sono ancora novità da parte della Regione Lazio rispetto alle ultime vicende con le quali avevano sospese le procedure di affrancazione e legittimazione per dei chiarimenti. Quindi per quanto riguarda i terreni agricoli siamo in attesa di comunicazioni da parte della Regione, per quanto riguarda i terreni di uso civico che nel frattempo hanno acquisito carattere edificatorio a vario titolo andiamo avanti secondo le procedure individuate. Stiamo riscontrando il favore da parte dei cittadini e diciamo che tutte le alienazioni che fino adesso abbiamo portato in consiglio comunale e tutte le altre sulle quali il perito sta lavorando, sono una ventina credo, sono richieste che sono pervenute dai cittadini stessi che hanno condiviso le procedure che abbiamo attivato, i calcoli che stanno venendo fuori. Nel caso specifico il signor Peticca Umberto ha fatto una domanda di alienazione di un terreno pure abbastanza vasto. Tanto è vero che ha già provveduto a pagare anche una stima abbastanza... di € 12.609. Con questa delibera noi come con le altre andiamo ad approvare la perizia di stima predisposta dal perito demaniale incaricato, andiamo ad alienare al signor Peticca Umberto i terreni di uso civico identificati al foglio 4, particella numero 46 per complessivi 3.122 m² al costo di complessivi € 12.609. La somma è stata già pagata. Diamo mandato al responsabile dell'ufficio patrimonio di intervenire alla stipula dell'atto. E diamo atto che le spese relative sono a carico della ditta acquirente. Stabiliamo anche, come abbiamo fatto nelle altre delibere, il vincolo di queste somme per il loro utilizzo che sarà soggetto a svincolo da parte della Regione Lazio. Di questo vincolo ne abbiamo già parlato, le somme sono appunto vincolate ad usi specifici previsti dalla legge. In modo particolare questo volevo dirlo al consigliere Mauro Tomaselli che poi spesso è abile a prendersi dei meriti che non sono suoi. Abbiamo già da tempo indicato... perché per quanto riguarda le prime somme che stanno entrando sono state destinate già da tempo al cofinanziamento dell'intervento di messa in sicurezza di via Selva... la zona delle quattro strade. Un progetto che prevede appunto un finanziamento regionale, un cofinanziamento da parte dell'amministrazione comunale. Saranno utilizzate queste entrate da uso civico. Queste somme che stanno entrando soprattutto dalla zona Selva resteranno in questo caso sulla zona Selva, anche se non c'è un obbligo preciso a spenderle nella zona. Però ci è sembrato giusto vista l'entità dell'intervento che si sta facendo. Questa è una cosa che abbiamo già detto e predisposto da tempo. Quindi non è caro Mauro che quando adesso lo faremo dirai ecco io l'avevo detto. Sei bravo a fare... l'abbiamo messo già in bilancio l'anno scorso questa somma. Non è che ti prenderei dei meriti che non sono tuoi. **PRESIDENTE:** Tomaselli lasciamo parlare per cortesia. Poi parli tu, non interrompere. **ASSESSORE CARINGI:** No, Morsilli quando era assessore ha fatto la richiesta di finanziamento. Successivamente abbiamo anche rimodulato il finanziamento perché così com'era non poteva andare avanti. Morsilli non aveva previsto la parte del cofinanziamento, o comunque l'aveva previsto... è di meno del 50%. **PRESIDENTE:** Tomaselli devi lasciar parlare, d'accordo? Sennò la richiamo all'ordine. **ASSESSORE CARINGI:** non aveva previsto però il cofinanziamento con soldi derivanti dalle entrate della legittimazione dei terreni di uso civico. Anche perché all'epoca ancora non si stavano facendo queste legittimazioni e le entrate non c'erano. Poi invece abbiamo previsto specificatamente, e lo ribadiremo nel prossimo bilancio di previsione che stiamo redigendo, che le somme... o almeno quella parte che ci serve per coprire il cofinanziamento di quel progetto sia destinato... ma perché l'avevamo già previsto, non sicuramente perché l'ha previsto Mauro Tomaselli. Anche perché tu devi essere d'accordo sulle tue idee. O sei contrario a questa cosa... non può però essere contrario e poi alla fine dici allora spendeteli là questi soldi. Pure per una coerenza di idee. Quindi io chiedo al consiglio comunale di approvare la delibera così come predisposta e con la quale appunto ribadisco andiamo ad approvare la perizia di stima dell'architetto Mariniello e l'alienazione del terreno di uso civico foglio numero 4, particella 46. Grazie. **PRESIDENTE:** grazie assessore. Prego consigliere Tomaselli. **CONSIGLIERE TOMASELLI:** qua stiamo veramente esagerando. Io non ricordavo bene... adesso mi devo far dare... perché io conservo tutte le copie dei giornali però quelle degli altri non è che le conservo, a meno che non ci sia una cosa eclatante sulla sanità oppure su qualche altra cosa. Io ho preso questo di... questa sera chiamo Morsilli e speriamo che mi dà la copia sua e l'ha conservata perché è un copia e incolla che fece Morsilli. I cofinanziamenti erano del 50% a quello che ricordo, perché non è che mi posso ricordare tutto. E venivano

questi cofinanziamenti come dice il vicesindaco dai proventi dell'affrancazione. Quindi state dicendo la stessa cosa. È incredibile. L'articolo sul giornale che uscirà è a Francesco Romano gli piace vincere facile. Già l'ho inquadrato. Un copia e incolla. Però mi devo far dare la copia. Se Morsilli mi darà la copia manderò tutta la copia, come questo qua. Perché io ricordo questa cosa, perché questi soldi dovevano essere spesi... siccome questo gravame stava solo sulla Selva, su questa contrada, si dovevano spendere questi soldi sulla contrada. Ma non che per le altre contrade non si dovevano spendere soldi. No, perché questo gravame c'era solo sulla Selva. Poi abbiamo sbagliato quella delibera, che è come quella che state facendo adesso... io mi rimetto alla persona giuridica del segretario. Segretario qua già se ne sono andati 4-5 segretari. Dottoressa Di Pede non si era mai verificata una cosa del genere, no? Questo che stiamo facendo qua poi gli atti sono tutti nulli. Attenzione. Segretario mi rimetto a lei perché poi se qualcuno fa qualche ricorso, e lo faranno, i caposettore sono responsabili. Il dottor Cerrone che firma sempre tutto... PRESIDENTE: che sono ventilate minacce consigliere Tomaselli? CONSIGLIERE TOMASELLI: no, quali minacce? PRESIDENTE: allora faccia l'intervento come lo deve fare attenendosi al regolamento. CONSIGLIERE TOMASELLI: io sto facendo un richiamo ai funzionari... PRESIDENTE: faccia l'intervento senza ventilare minacce, d'accordo? CONSIGLIERE TOMASELLI: io non faccio nessuna minaccia. PRESIDENTE: perché lei non mette paura a nessuno, tanto per cominciare. CONSIGLIERE TOMASELLI: io non faccio mai denunce a nessuno e penso che mai le faccio. Stai calmo, non ti agitare. Io sto calmo. Io mi appello al segretario che è un funzionario del comune. Se ne sono andati già cinque segretari, non lo so io. Sto dicendo segretario c'è questo problema e ora deve pure rispondere. Io sono consigliere comunale. Prima di tutto qua si parla su questa delibera, attenzione... i comuni, eccetera eccetera, possono alienare i terreni di uso collettivo e di uso civico. Ma qua stiamo scherzando? Stiamo scherzando veramente? Se è come dico io che sono livellari al comune... e qua c'è la relazione, poi se la legge segretario, la allego agli atti; l'ultima che ho mandato e che mi devono dare risposta, adesso gliela porto. ASSESSORE CARINGI: guarda che non ti diamo nessuna risposta perché tu hai fatto delle riflessioni. Noi ne prendiamo atto. C'è scritto là sopra. Sono delle riflessioni hai detto. CONSIGLIERE TOMASELLI: intanto vedo al segretario e le metto agli atti, poi vediamo le riflessioni. *(breve intervento fuori microfono)*. Sto dicendo soltanto questo. Secondo quello che ho capito io perché io non sono un tecnico in materia, qui mi si dice proprietà ad uso collettivo, poi vado a trovare la legge e la legge dice sugli usi civici sia nulla per impossibilità dell'oggetto cioè l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico. C'è scritto sulla legge segretario. Abbiamo verbalizzato anche questo? Qua si rischia di annullare tutti gli atti. Ma se un cittadino farà ricorso, perché i ricorsi li faranno qui, è una cosa incredibile che sta succedendo qua. Quindi io mi rimetto al giudizio del caposettore e al segretario. E consiglio di annullare tutta questa cosa. Qua si va contro la Regione, contro legge. Non lo so io. A meno che non sia arrivata un'altra circolare regionale. Ma non penso perché non mi è stato detto. PRESIDENTE: è concluso l'intervento? CONSIGLIERE TOMASELLI: no, volevo finire per questo progetto qui a cui poi ci è stata tolta la piazza e la bretella con il cofinanziamento. E il marciapiede. Cioè si è aggiunto il marciapiede. Questo marciapiede che non so. I marciapiedi mi sembra siano almeno 90 cm. C'è una carreggiata che è stretta. Fate questo marciapiede sull'altro lato. Non lo so io. Perché c'era un altro progetto di marciapiede lì... non c'entra niente. Comunque rispondi che poi rispondo io sopra il giornale. Devo chiamare Morsilli per questa cosa perché me la ricordo bene. Comunque io ho concluso segretario, ha tutta la cosa. Vi ringrazio. PRESIDENTE: grazie consigliere Tomaselli. Ha chiesto di intervenire l'assessore Romano. Prego. ASSESSORE ROMANO: per fare un attimo chiarezza su questa storia. Mi piace vincere facile, è vero. Io entro come assessore ai lavori pubblici, trovo una nota della Regione Lazio dove mi revoca un finanziamento per la messa in sicurezza di Selva quattro strade che faceva riferimento ad un progetto depositato qui in comune e che è agli atti di una bretella su via Romana Castelliri che andava a via Capone Bottiglione. La Regione mi richiedeva gli espropri. Visto che i termini erano scaduti mi revocava il finanziamento. Il sottoscritto va in Regione e chiede la rimodifica del progetto ed una proroga. Questo è successo. Il progetto è stato fatto oggi da questa maggioranza e in questi giorni andiamo in appalto. ...no, era perso. Ci sono gli atti all'ufficio tecnico. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono altri interventi? Passiamo al voto. Si allontanano dall'aula i consiglieri Angela Mancini e il consigliere Tomaselli Mauro. Chi si astiene? Altobelli Enzo. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Rientrano i consiglieri Tomaselli e Mancini. Settimo punto... chiedo scusa, sesto punto.



**Sig. Sindaco del Comune
di
Isola Liri**

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0003929
del 08/03/2016 ENTRATA



**Responsabile del II Servizio
Dott. Cerrone Alessandro**

**Oggetto: trasmissione relazione alienazione terreni demaniali
edificati.**

Con riferimento alla richiesta di alienazione di terreni edificati presentata dal sig. Peticca Umberto in data 13.08.2015 e protocollata con n. 13046 in data 17.08.2015 si trasmette in duplice copia la relazione di stima del terreno in oggetto con la nota di alienazione del terreno stesso.

Sora 08 Marzo 2016

Il Perito Demaniale
(arch. Mario Mariniello)



MARIO MARINIELLO
ARCHITETTO
SORA VIA AGNONE MAGGIORE 3 03039 (FR)
TEL/FAX 0776 815091 CELL. 3338961161
E-MAIL mariniello.mario@libero.it

REGIONE LAZIO

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone)

STIMA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COLLETTIVA DEL
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI SITO IN COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
CON FABBRICATO COSTRUITO


L.R. n. 1 del 03.01.1986, L.R. n. 57 del 17.12.1996, L.R. n. 6 del
27.1.2005 e successive modifiche ed integrazioni
(regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)

OCCUPANTE: Sig.re PETICCA UMBERTO

LOCALITA': " SELVA – VADO PALANCA"

DOMANDA DI ALIENAZIONE del 13/08/2015 prot. 13046 del 17/08/2015

IL PERITO
ARCH. MARIO MARINIELLO



PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. MARIO MARINIELLO, nominato con Convenzione Comunale del 26.11.2012 e verbale di proroga n. 23 del 27.10.2014 Prot. n. 16789 per la stima dei terreni del demanio collettivo del Comune di Isola del Liri (Frosinone), edificati e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1 del 03.01.1986, dell'art. 1 della legge regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 27.01.2005 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver preso visione degli atti, dei documenti e dello stato dei luoghi ed aver effettuato le dovute indagini, riferisce nella Relazione che segue il risultato delle stesse.

RELAZIONE

Richiedente: Sig. Umberto Peticca, nato a Isola del Liri il 01.01.1940 (cod.fisc. PTC MRT 40°01 E3400) e residente a Casalecchio di Reno (Bo) in Via Leoncavallo n.12, in qualità di occupatore di un appezzamento di terreno di proprietà collettiva del Comune di Isola del Liri, distinto in Catasto al foglio n. 4, part. 46 della superficie complessiva di mq. 3.122.

La suddetta ditta ha inoltrato al Comune di Isola del Liri richiesta di alienazione del terreno su descritto in data 13.08.2015 prot. n.13046 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.1 del 03.01.1986, dell'art. 1 della legge regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 27.01.2005 e s.m. e i., con la quale i Comuni e gli Enti titolari dei diritti civici sono autorizzati ad alienare quei terreni che sono stati oggetto di edificazione, anche con regolare licenza edilizia di costruzione o concessione edilizia emessa dall'organo competente ma che non hanno ricevuto l'assenso dallo stesso ente titolare dei diritti civici.

Lo scrivente si è recato sul luogo per acquisire elementi utili alla stima del terreno ai fini della quantificazione del valore del terreno appartenente al demanio civico del Comune di Isola del Liri.

Il terreno è posto in leggero declivio e su di esso sono stati edificati sei fabbricati con destinazione a civile abitazione e annessi: la superficie totale di impronta a terra è di circa mq. 357,00 e il volume totale realizzato considerato per l'alienazione è di circa mc. 1.454,00

STIMA DEL TERRENO

Il terreno di cui trattasi appartiene al demanio collettivo del Comune di Isola del Liri e il Sig. Peticca Umberto ha dichiarato che i fabbricati sono stati costruiti con Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Isola del Liri in data 07.06.2005 con Prot. n. 12551 e successiva variante in corso d'opera rilasciata dal Comune di Isola del Liri in data 24.02.2008 con Prot. n. 22732/2005/2445.

Il comprensorio del quale il terreno fa parte, secondo il P.R.G.C. è destinato zona "A1-Agricoltura" zona denominata "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.


La valutazione dell'immobile, in considerazione a quanto disposto dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2011, n. 107 del 11.10.2014 e n. 47 del 30.11.2015, viene calcolata e stabilita in € 11.636,00 (euri undicimilaseicentotrentasei/00) il fabbricato e € 973,00 (euri novecentosettantatre/00) il terreno per un totale di € 12.609,00 (euri dodicimilaseicentonove/00) versato dal richiedente in data 07.03.2016 con bonifico bancario n. 0325085100356711480240036670IT a favore del Comune di Isola del Liri tramite Banca Euromobiliare.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto, da quanto su esposto, ritiene che il terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Isola del Liri, sito nello stesso comune in località Vado Palanca e distinto in catasto al foglio 4, part. 46 della superficie complessiva di mq. 3.122, possa essere alienato al sig. Peticca Umberto nato a Isola del Liri il 01.01.1940 (cod. fisc. PTC MRN 40A01 E3400) ed residente in Casalecchio di Reno (Bo) Via Leoncavallo n. 12, in qualità di occupatore ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n.1 del 03.01.1986. dell'art. 1 della Legge Regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 27.01.2005 e s.m.e i., per la somma complessiva di € 12.609 ,00.

Sora 08.03.2016

Il tecnico
Arch. Mario Mariniello



NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALLA STIMA DI UN TERRENO EDIFICATO DI PROPRIETA' COLLETTIVA.

Richiedente: Sig. Peticca Umberto

Domanda di alienazione del 13.08.2015 – Prot. n° 13046 del 17.08.2015

Comune: Isola del Liri

Foglio: n° 4

Mappale: n° 46

Superficie catastale: mq. 3.122

Impronta a terra immobile A

Fabbricato 1 (casa): mq. 77,65 (cat. A/2, classe 2)

Fabbricato 2 (accessorio) mq. 12,67

Fabbricato 3 (accessorio) mq. 26,33

Fabbricato 4 (accessorio) mq. 66,18

Totale

mq. **105,18**

Impronta a terra immobile B

Fabbricato 1 (casa) mq. 64,32 (cat. A/2, classe 2)

Fabbricato 2 (accessorio) mq. 19,67

Fabbricato 3 (accessorio) mq. 25,18

Fabbricato 4 (accessorio) mq. 95,93

Totale

mq. **140,78**

Impronta a terra immobile C

Fabbricato 1 (casa) mq. 80,15 (cat. A/2, classe 2)

Fabbricato 2 (accessorio) mq. 14,00

Fabbricato 3 (accessorio) mq. 38,97

Fabbricato 4 (accessorio) mq. 95,34

Totale

mq. **148,31**

TOTALE IMPRONTA A TERRA mq. 394,27

IMMOBILE A

Fabbricato 1

Piano terra:	s.r.	mq. 77,65 x 1,0 = mq. 77,65
	v.r.	mq. 77,65 x ml. 2,80 = mc. 217,42
Piano primo	s.r.	mq. 77,65 x 1,0 = mq. 77,65
	v.r.	mq. 77,65 x ml. 2,80 = mc. 217,42

Volume residenziale mc. 434,84

Fabbricato 2

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 12,67 x 0,6 = mq. 7,60
	v.n.r.	mq. 7,60 x ml. 2,80 = mc. 21,28

Fabbricato 3

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 26,33 x 0,6 = mq. 15,80
	v.n.r.	mq. 15,80 x ml. 2,80 = mc. 44,24

Fabbricato 4

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 66,18 x 0,6 = mq. 39,71
	v.n.r.	mq. 39,71 x ml. 2,80 = mc. 111,18

Volume non residenziale mc. 176,67

IMMOBILE B

Fabbricato 1

Piano terra	s.r.	mq. 64,32 x 1,0 = mq. 64,32
	v.r.	mq. 64,32 x ml. 2,80 = mc. 180,10
Piano primo	s.r.	mq. 64,32 x 1,0 = mq. 64,32
	v.r.	mq. 64,32 x ml. 2,80 = mc. 180,10

Volume residenziale mc. 360,20

Fabbricato 2

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 19,67 x 0,6 = mq. 11,80
	v.n.r.	mq. 11,80 x ml. 2,80 = mc. 33,04

Fabbricato 3

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 25,18 x 0,6 = mq. 15,11
	v.n.r.	mq. 15,11 x ml. 2,80 = mc. 42,30

Fabbricato 4

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 95,93 x 0,6 = mq. 57,56
	v.n.r.	mq. 57,56 x ml. 2,80 = mc. 161,16

Volume non residenziale-----
mc. 236,50**IMMOBILE C****Fabbricato 1**

Piano terra	s.r.	mq. 80,15 x 1,0 = mq. 80,15
	v.r.	mq. 80,15 x ml. 2,80 = mc. 224,42
Piano primo	s.r.	mq. 80,15 x 1,0 = mq. 80,15
	v.r.	mq. 80,15 x ml. 2,80 = mc. 224,42

Volume residenziale-----
mc. 448,84**Fabbricato 2**

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 14,00 x 0,6 = mq. 8,40
	v.n.r.	mq. 8,40 x ml. 2,80 = mc. 23,52

Fabbricato 3

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 38,97 x 0,6 = mq. 23,38
	v.n.r.	mq. 23,38 x ml. 2,80 = mc. 65,46

Fabbricato 4

Piano interrato	s.n.r. (0,6)	mq. 95,34 x 0,6 = mq. 57,20
	v.n.r.	mq. 57,20 x ml. 2,80 = mc. 160,16

Volume non residenziale-----
mc. 249,14**Totale volume residenziale mc. 1.243,80****Totale volume non residenziale mc. 662,31**

VALORE DEI FABBRICATI

Volume residenziale mc. 1.243,80 x € 6,00 x 1,20 = € 8.955,00
Volume non residenziale mc. 662,31 x € 6,00 x 1,00 = € 3.974,00

Valore totale fabbricati -----
€ 12.929,00

Abbattimento 10% area disagiata € 1.293,00

Valore finale fabbricati € 11.636,00


VALORE DEL TERRENO

Superficie catastale mq. 3.122 - mq. 1.906 = 1.216 x € 0,80 = € 973,00

Totale alienazione del terreno edificato = € 12.609,00

Sora 10.02.2016

Il perito demaniale
(arch. Mario Mariniello)



Mario Mariniello

INTELLIGIBILITÀ

LAZIO

Il Direttore

Roma 04-12-2015

Prot. 67/16/14 GR/01/25

LA PRESENTE È INVIATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA (PEC)

- AI SINDACI DEI COMUNI DEL LAZIO
- AI PRESIDENTI DEGLI ENTI AGRARI DEL LAZIO
- AI PERITI DEMANIALI NOMINATI

Oggetto: Procedimenti di legittimazione delle terre di demanio civico

A seguito della sentenza della Cass. Civ. Sez. II, del 05-11-2013, n. 24757, il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Umbria e Toscana, nel trascorso mese di maggio, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, ha sollecitato la Regione ad adeguarsi alle risultanze della citata pronuncia giudiziale, anche attraverso l'annullamento, in autotutela, di tutte le determinazioni urgenti sin qui adottate in materia di legittimazione delle occupazioni delle terre di demanio civico, perche, a suo parere, mancanti dell'approvazione del Ministero della Giustizia.

Nel merito, al di là delle considerazioni di maggio u.s. della Autorità Giudiziaria, ad oggi, non ha mai espresso la legittimità dei provvedimenti regionali di approvazione delle legittimazioni.

Tale nuova posizione appare conseguente alla diversa interpretazione della Suprema Corte, con la citata sentenza, dell'iter procedimentale di che trattasi, in quanto, in prima di una sentenza della Corte di Appello di Napoli, contrariamente a precedenti e insolidate pronunce, ha dichiarato che il provvedimento della Regione Campania, di approvazione della legittimazione, deve essere perfezionato mediante provvedimento del Ministro della Giustizia.

A fronte della situazione di conflittualità prospettata dal Commissario, si è ritenuto opportuno interessare la struttura legale interna formulando uno specifico parere che, su sollecitazione della stessa, è stato sottoposto anche al Consiglio di Stato, in sede consultiva.

Mario Zuccheri

in mancanza di altre sentenze della Giustizia Canonica, non assume valore probante, anche in ragione di eventuali vizi legislativi riconducibili alla vetustà della normativa di riferimento, quanto deciso poiché costituisce un autorevole precedente per altre analoghe decisioni vincenti.

Un nuovo esecutivo emanato, gli sarebbe stato determinato, gravi conseguenze sulla validità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi di legittimazione e di attuazione di diritto di avvenimenti, che si trasferisce il titolo di proprietà in modo da non trasferirlo. Senza contare lo stato di incertezza dei rapporti giuridici sorti in seguito delle.

Ragione per cui si è ritenuto necessario sospendere temporaneamente, e unicamente per il tempo necessario all'acquisizione del parere, la parte del Consiglio di Stato che si occupa di procedimenti riguardanti tale diritto.

È opportuno pertanto che le S.S. del 1° indirizzo si adoperino per dare debita ed esatta informazione ai cittadini utenti della sospensione dei procedimenti, che tendano all'adempimento delle illegittime occupazioni soggette agli adempimenti di cui all'art. 9 e 10 della L. 786/1927.

A tale riguardo si vanti anche l'opportunità di poter restituire le somme, che nel tempo diversi utenti hanno versato nelle casse dei rispettivi enti, come capitali di recupero, ai fini dell'attuazione dei canoni enclitici, al fine di evitare l'instaurarsi di litenziosità amministrative.

Si è, del resto, comunque, che non appena verrà definita e chiarita la questione, si è in essere, sarà interesse di questa Direzione portare a termine, il più celermente possibile, i procedimenti attualmente sospesi secondo l'ordine di priorità acquisito nonché avviare le operazioni di sistemazione delle terre, conformemente alla legge.

Seguirà la pubblicazione della presente sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio, a valere anche quale comunicazione ai sensi della L. 24/1/1990 e ss.mm.

Il Direttore Regionale
(Dot. Roberto Ottaviani)

Marco Ferrero

Copia

ore 9 25

Al Sindaco del Comune di Isola del Liri
Vincenzo Quadrini
E.p.c all'architetto Mario Mariniello .
e.p.c. al dott. Sandro Cerrone.

Oggetto: liquidazione diritti gravati sui terreni privati in contrada La selva .

Nel confermare quanto comunicato in data 07/01/2016 (si allega copia) si ritiene integrare la suddetta nota dalle seguenti ulteriori riflessioni :

si ribadisce che tutti i fondi di terreno di proprietà privata della contrada La Selva, che sono iscritti nel catasto come concedente il Comune e livellario il proprietario possessore, non significa che , automaticamente , sono gravati da demanio civico e soggetti all' affrancazione (terreni e fabbricati edificati) così come pretende l'Amministrazione Comunale .

La stessa relazione dell'istruttore demaniale avv.Massimo Giangrande del 1994 non specifica chiaramente la natura vincolistica del demanio civico ma, conferma che nel corso di un periodo lunghissimo (oltre due secoli) si è assistito ad una interminabile diatriba , vertenze , interpretazioni e controversie che poco hanno fatto chiarezza se non la storicità del possesso dei fondi da parte della popolazione residente la cui titolarità è stata trasmessa da padre in figlio attraverso atti ; successioni e migliorando il fondo sia attraverso il soprassuolo che per la costruzione delle loro abitazioni.

La stessa relazione conferma che nell'anno 1812 circa 26 HA per 29 coloni , furono trasformati in colonia perpetua attraverso il pagamento di canoni di tipo enfiteutico .

La stessa relazione termina *"fu indubbiamente un lavoro accurato che rilevò 122 occupatori su una superficie di HA 157 ma che non ebbe alcun seguito da un punto di vista giuridico non risultando approvato dal dicastero dell'interno come prevedeva espressamente l'articolo 22 del d.leg.vo del 03/07/1861"* (che invece istituiva i commissari speciali per i territori dell'ex regno di Napoli).

Siamo agli albori dell'unità d'Italia e oggi ci si trascina ancora un retaggio medievale di un regime vincolistico , di tipo demaniale , su fondi che, per due secoli , si trasmettono da padre in figlio naturalmente ma, comunque, a titolo oneroso pagando imposte e tasse come pieni e legittimi proprietari .

In data 15 aprile 1887 con ordinanza prefettizia approvata dal Ministero la superficie di HA 185 ed are 37 in parte della Selva ed anche altre contrade furono trasformate in colonia perpetua a beneficio di 126 coloni (cosa non riportata ed omessa nella relazione dell'avv.Giangrande) .

Tutta la vicenda conferma che il vincolo livellario è di natura enfiteutica in quanto stabilito da un canone e conseguentemente affrancabile con legge ordinaria e non di altro genere .

Ma anche le altre aree non incluse nei 26 Ha del 1812 e nei 185 HA del 1887 , ma che riguardano fondi , seppure arbitrariamente occupati in origine , non si evince da nessuna parte ed in modo forzoso il vincolo di demanio civico ed oggetto di liquidazione onerosa così come pretende l'Amministrazione Comunale di Isola del Liri , che rischia di incorrere per indebito arricchimento a danno della cittadinanza interessata .

Si ritiene ,pertanto ,illegittimo ed illegale l'affrancazione dei fabbricati al metro cubo ai sensi e per gli effetti della legge reg.le n.6/2005, che riguarda specificatamente il recupero urbanistico di aree e zone cresciute spontaneamente .

Invece , del demanio libero resta disponibile del Comune di Isola del Liri il bosco comunale esteso circa 126 HA , di notevole interesse naturalistico e paesaggistico .

Se fosse vero che i fondi di terreno sono gravati da demanio civico (che investe l'uso collettivo a favore della popolazione) l'alienazione , per legge , non potrebbe essere praticata salvo effettuare la pratica di sdemanializzazione .

Ai sensi e per gli effetti della trasparenza degli atti Comunali a cui la legge vigente si chiede una risposta scritta.

Il consigliere di Isola Del Liri
Mauro Tomaselli 25/02/2016

Mauro Tomaselli



7 - GENNAIO 2016
P. Roccellata

ca. 8.20

Al sindaco di Isola del Liri

Vincenzo Quadrini

Oggetto : liquidazione diritti gravanti sui terreni privati della contrada La Selva .

Si continua ad affermare erroneamente che , nel Comune di Isola del Liri , ci sono immobili gravati da demanio civico .

Dalla documentazione per il territorio di Isola del Liri ma anche negli altri territori dei paesi limitrofi (Sora) e dalle visure storiche effettuate all'Agenzia del Territorio di Frosinone , di ogni singola particella si riscontra che i fondi di terreno dei proprietari "sono gravati da livello" (paragonabili all'enfiteusi) e che il Comune di Isola del Liri risulta solo concedente .

"Ne consegue che questa cointestazione esclude "il gravame di uso civico" .

Da parte del Comune e dei suoi rappresentanti amministrativi e tecnici si riscontra la volontà di trasformare " i livelli in demanio civico " , forzando l'effettiva realtà per ricavare indebitamente somme non dovute per la liquidazione dei diritti suddetti , penalizzando pesantemente i cittadini interessati .

Basta confrontare la posizione del Comune di Sora il quale , pur avendo le stesse problematiche, ha interpretato correttamente il gravame dei terreni con la seguente metodologia di affrancazione , reddito dominicale +25%(rivalutazione) per 15 = somma da affrancare .

In conclusione l'affrancazione riguarda i fondi di terreno " gravati di livello" e non può essere estesa ai fabbricati costruiti a cura e spese dei cittadini .

Se fosse vero che i fondi interessati sono gravati da demanio civico (che investe l'uso collettivo a favore della popolazione) l'alienazione , per legge, non potrebbe essere praticata salvo la pratica di sdemanializzazione .

Ne consegue l'illegittimità delle procedure adottate dal Comune e soprattutto l'ultima delibera di Consiglio Comunale sulle liquidazioni volumetriche sui fabbricati che assume totale illegittimità , in quanto si tenta di applicare la legge regionale n6/2005 che interessa la perimetrazione di zone e aree che si intendono recuperare da un punto di vista urbanistico , quindi non c entra nulla con i terreni gravati di livelli .

Il Consigliere comunale Mauro Tomaselli

07/01/2016

Mauro Tomaselli

Mauro Tomaselli



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello nostro prot. 0003929 del 08/03/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Ditta Peticca Umberto. NCT fg. 4 part. 46.

In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Isola del Liri, li 09/03/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

CITTÀ DI ISOLA DEL LIRI



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PERITO DEMANIALE ARCH. MARIO MARINIELLO, NOSTRO PROT. 0003929 DEL 08/03/2016. ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, ART. 8 LEGGE REGIONE LAZIO N. 1/86, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2005. DITTA PETICCA UMBERTO. NCT FG. 4 PART. 46

Oggetto: parere di regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio 8°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 267/00.

In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si esprime parere favorevole.

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Isola del Liri, lì 09/03/2016



Il Responsabile del Servizio 8°
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(PROVINCIA DI FROSINONE)

II^ SERVIZIO


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0003929 del 08/03/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Ditta Peticca Umberto. NCT fg. 4 part. 46.

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Isola del Liri, li 10.3.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Alessandro CERRONE)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 15 APR 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 15 APR 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 15 APR 2016



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati